

AMILS – CODICE DI CONDOTTA PER GLI ASSOCIATI

PREAMBOLO

Il mediatore linguistico-culturale è un professionista della comunicazione che facilita l'intercomprensione e la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse (vocali e segnate) ed appartengono a culture diverse. La sua funzione è quella di "ponte" nel circuito della comunicazione per agevolare l'interazione sociale e culturale. Ogni professionista deve pertanto rispettare un codice deontologico a tutela delle parti a cui offre i propri servizi.

Articolo 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutti i membri di AMILS sono tenuti a rispettare le norme deontologiche nell'esercizio della professione di traduttore e interprete indicate nella norma UNI 11591:2022 con particolare riferimento all'Appendice B, Aspetti etici e deontologici.

Articolo 2: POTESTÀ DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE

Spetta al Collegio dei Probiviri la potestà di comminare sanzioni per violazione del Codice deontologico; spetta altresì agli organi dell'Associazione precisare le regole di condotta per la migliore tutela del decoro della professione.

Articolo 3 – IL MEDIATORE ASSOCIATO

Nell'esercizio dell'attività professionale i Soci professionisti sono soggetti alle norme deontologiche interne nonché alle norme deontologiche dell'Associazione presente nel Paese in cui viene svolta l'attività, se ciò è previsto da condizioni di reciprocità. In caso di conflitto prevalgono le norme interne. L'appartenenza degli Associati ad altre associazioni o gruppi è ammessa e purché lo Statuto o i Regolamenti e gli scopi degli stessi non siano in contrasto con le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, del Codice Deontologico

Articolo 4 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Il mediatore deve svolgere la propria attività con dignità e decoro. Nell'esercizio della professione è vietato esprimere opinioni politiche o personali e rilasciare dichiarazioni pubbliche circa la propria ideologia politica o religiosa.

Il mediatore deve sempre svolgere il proprio incarico con obiettività ed imparzialità, in maniera leale e corretta.

Il mediatore deve rispettare le modalità e i termini dell'incarico e osservare il segreto professionale sull'attività prestata. Inoltre dovrà evitare situazioni di incompatibilità e comunque segnalare al committente eventuali motivi di conflitto d'interesse che possano compromettere la qualità della prestazione, richiedendo, nel dubbio, il parere dell'Associazione.

Il mediatore deve sempre mantenere la propria indipendenza, decidendo autonomamente l'accettazione dell'incarico, le tecniche da usare e le modalità di svolgimento dello stesso. La traduzione deve essere vera e libera da condizionamenti esterni. Gli Associati dovranno rifiutare di prestare la loro opera per attività o situazioni squalificanti per la professione.

Il mediatore accetterà l'incarico solo se sufficientemente competente. In caso contrario è in obbligo di richiedere il sostegno di uno o più colleghi. E' dovere dell'associato, infatti, partecipare a corsi e seminari di aggiornamento per un ammontare complessivo di almeno 20 ore annue.

Articolo 5 - PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE DELL'ASSOCIATO

Al fine del rispetto del diritto del pubblico all'informazione, è consentita la pubblicità specifica e informativa, indicativa del proprio particolare ramo di attività o specializzazione, purché attuata in

modo da non ledere l'immagine dell'Associazione e la professione dei colleghi associati.

Articolo 6 – COLLABORAZIONE CON I COLLEGHI

Ogni Associato si impegna a fornire collaborazione e sostegno ai colleghi per assicurare il massimo rendimento dell'équipe in ogni situazione di lavoro. Il mediatore si comporta sempre in maniera cordiale e leale verso i colleghi, al fine di garantire la corretta attività professionale. Il mediatore deve astenersi da ogni attività che possa arrecare danno o pregiudizio ad altri colleghi ed evitare in ogni modo qualsiasi comportamento che possa definirsi "concorrenza sleale". È tassativamente vietata la diffusione di notizie relative alla persona e ai comportamenti di un collega.

In caso di presenza di un praticante, il mediatore deve impegnarsi ad assicurare un'adeguata formazione, mettendo a disposizione un adeguato ambiente di lavoro.

Articolo 7 - RAPPORTO CON LA COMMITTENZA

Il mediatore deve rendere note al Committente le condizioni di lavoro applicabili all'incarico e fornirgli tutte le informazioni relative.

Il rapporto di reciproca fiducia, rispetto e professionalità tra Mediatore e Committente è alla base dell'attività professionale.

Articolo 8 – SANZIONI DISCIPLINARI

L'inosservanza di questi principi e delle suddette indicazioni costituiscono violazione sanzionabile anche disciplinarmente previa valutazione di comprovata documentazione da parte del Collegio dei Probiviri, il quale procede in prima istanza al richiamo scritto di primo e secondo grado (reiterazione o nuova violazione in aggiunta alla precedente). In ultimo grado il Collegio dei Probiviri può procedere al provvedimento di sospensione o espulsione dell'Associato. Oggetto di valutazione, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di espulsione, è non solo la violazione specifica addebitata ma anche il comportamento complessivo dell'Associato.

Articolo 9 – DIRITTO DI DIFESA DELL'ASSOCIATO

L'associato ha facoltà di ricorrere avverso il provvedimento disciplinare impartito dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione presentando per iscritto una memoria difensiva corredata da un'eventuale documentazione a sostegno delle proprie contro-argomentazioni. Entro 30 giorni dal ricevimento della memoria difensiva, il Collegio dei Probiviri esaminerà l'istanza e si pronuncerà in via definitiva confermando, cancellando o sospendendo la sanzione irrogata.

Articolo 10 - NORMA DI CHIUSURA

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali di libertà, buon senso, decoro, dignità, diligenza, prudenza e perizia.

Notifica di emendamento o revoca del presente Codice sarà fatto tramite il sito o tramite altri mezzi d'informazione appropriati e previa approvazione da parte di tutti gli associati in apposita assemblea.